

i giuristi romani tendevano, sopra tutto nell'età del principato, a lasciare da parte ogni considerazione legata ai loro specifici bagagli culturali e, in un certo senso, ad uniformare i loro metodi di analisi.

La tendenza alla uniformità metodica, alla affermazione di una sorta di corporazione autonoma e autorevole dei giuristi, con cui anche e sopra tutto i principi furono indotti a fare i conti almeno per i primi due secoli del così detto alto impero, non significava che i giuristi non discutessero (e talvolta polemizzassero) tra loro in una incessante ricerca della migliore soluzione dei casi giuridici e di un allargamento altrettanto incessante del ventaglio dei problemi e delle relative soluzioni. La dialettica era, al contrario, all'ordine del giorno: non solo con i rivali nella professione, ma prima ancora con i clienti e con gli apprendisti (*auditores*). I clienti non pretendevano di essere tutelati ad ogni costo, ma comprensibilmente si aspettavano dal giureconsulto un esame particolarmente accurato dei loro interessi e delle loro ragioni, nella speranza che il responso fosse ad un tempo *pro veritate* e *pro domo*; e non era difficile che, se insoddisfatti in questa loro aspettativa, passassero a chiedere i lumi di un altro giureconsulto. Gli *auditores* avevano la funzione precipua di essere appunto ascoltatori del giureconsulto oracolante, ma più che spesso passavano a chiedere chiarimenti, a sollevare difficoltà, a configurare altre soluzioni, impegnando il loro principale in *quaestiones* più o meno complesse, cui il caso realmente risolto nel colloquio con il cliente forniva esclusivamente lo spunto. Si capisce infine come i giuristi, ispirati a questo modo dai loro contatti con i clienti e con gli *auditores*, potessero dare allo stesso caso soluzioni non identiche e potessero altresì scendere sul terreno della discussione aperta con gli altri giuristi.

Essenzialmente da questa multiforme dialettica derivava, quanto meno in età preclassica e classica, il progresso del diritto di Roma. Solo in rarissimi casi le opinioni dei giuristi, se tutte o quasi tutte conformi tra loro, si « consolidavano » in *regulae iuris*.

D'altra parte, la *regula*, insegnava Sabino (cfr. Paul, 16 *ad Plautium* in D. 50.17.1), non ha mai carattere definitivo e immutabile: « *simul cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum* ».

Converrà che lo teniamo ben presente anche noi.

#### POSTILLA PRIMA: LA CASISTICA DI GIANTURCO.

Emanuele Gianturco (1857-1907), nativo del piccolo paese di Avi-

\* In *Labeo* 34 (1988) 382.

gliana in Basilicata, ma studente a Napoli, è stato uno dei più celebrati civilisti, avvocati, deputati al parlamento, che abbia avuto Napoli a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Sopra tutto egli è stato un indimenticabile maestro di giovani, divenuti poi a loro volta avvocati e professori, cui per lunghi anni ha impartito le sue lezioni non da « straordinario » o « ordinario » di Università (per quanto avesse vinto vari concorsi altrove), ma da « libero docente », cioè da docente privato munito di autorizzazione ad insegnare in luogo dei professori ufficiali dell'ateneo fredericiano, se ed in quanto gli studenti preferissero iscriversi ai suoi corsi. E gli studenti che ogni anno si iscrivevano alle sue lezioni erano varie centinaia perché, malgrado la sua severità di esaminatore, il suo entusiasmo e la sua efficacia didattica erano quasi leggenda.

Di lui rimane ancor oggi, a Napoli, vivo il ricordo. Gli è dedicata una via. Anzi, di più: ancora si conserva, da una premiata ditta del ramo, il magnifico carro funebre, per traino a sei cavalli, che fu inaugurato in occasione della sua morte e che da allora porta in catalogo il suo nome. Inoltre in università, al primo piano della facoltà giuridica, figura un suo busto in bronzo, che ogni tanto bisogna ripulire (destino) dai baffi rossi che gli studenti vi appongono.

Ebbene, come risulta da un recente volume commemorativo della sua poliedrica attività (*L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane [Napoli, Liguori, 1987] p. 428), Gianturco era uno dei tanti giuristi napoletani del secolo scorso che avevano contatti epistolari cordiali e sconfinata ammirazione per Rudolf Jhering, un grandissimo germanico cui però non starebbe male, per molte e molte consonanze di spirito ch'egli ebbe ed ha tuttora con noi, la cittadinanza onoraria napoletana. Dai *Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen*, editi la prima volta nel 1847, trasse tra l'altro l'ispirazione il Gianturco per pubblicare la sua *Crestomazia di casi giuridici* del 1884 (più volte ristampata, ma rimasta, purtroppo, ferma al primo volume), la quale ha dato l'avvio, in Italia, alla pratica dell'insegnamento casistico integrante quello esegetico o quello sistematico. Una pratica spesso ingiustamente negletta, ma che sta tornando, in questi ultimi tempi, lentamente a fiorire.

#### POSTILLA SECONDA: LA GIUSTIZIA DEL TURCO.

Si legge sotto il n. 209 (non 289) dei *Ricordi* di Francesco Guic-

\* In *Diritto e Giurisprudenza* 73 (1958) 508 s.